«Per una scuola equa ed inclusiva»
Corso on-line per docenti di sostegno senza specializzazione.

«Il curricolo

Procedure PEI differenziato»

Antonella Cottone
USR Piemonte – Ambito Territoriale di Torino
Ufficio Sostegno alla Persona e alla Progettualità

Il processo autonomistico ex L. 59/1997

La Legge 59/97 «*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa*» getta le basi di un processo autonomistico delle istituzioni scolastiche.

«**L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo**. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di **gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche**, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali»(L. 59/97, art. 21)

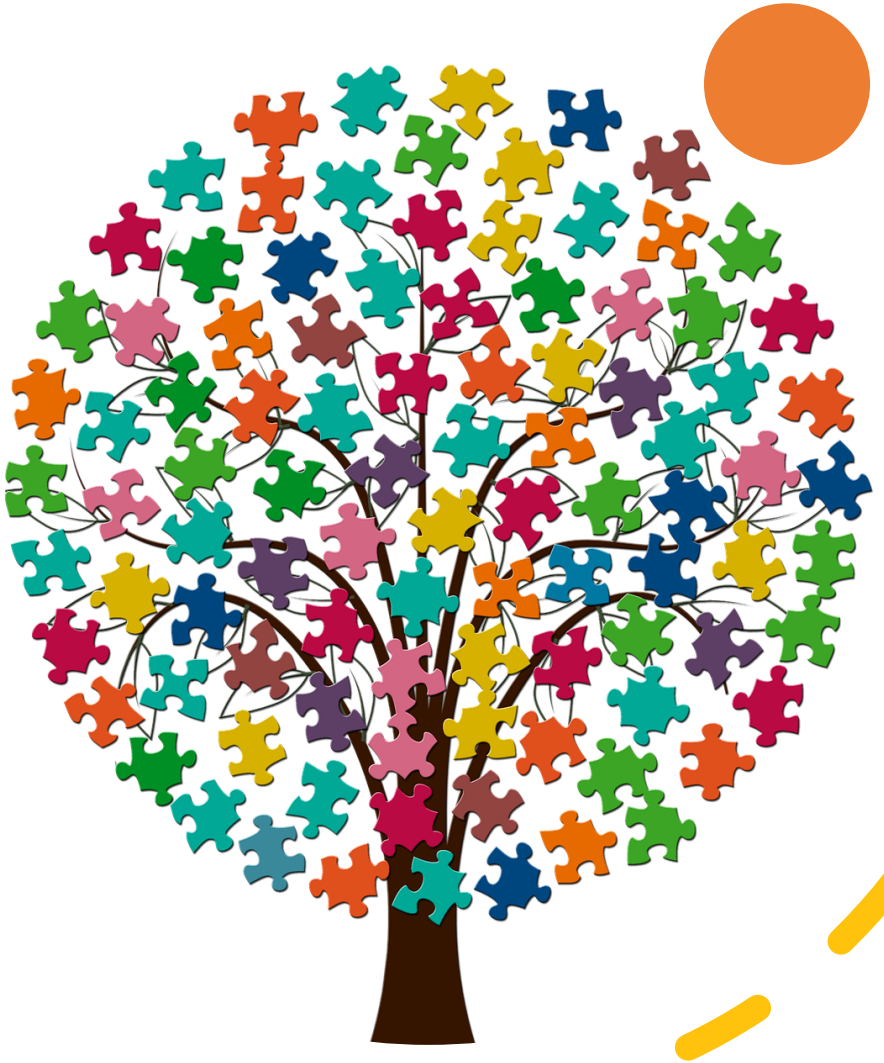

DPR 275/99: Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.

Art. 4

Autonomia didattica

Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del **diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.**

2. **Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni.** A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:

a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;

b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;

c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;

e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

3. **Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni**, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali.

4. **Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale**, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli Enti locali in materia di interventi integrati a norma dell'articolo 139, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.

5. **La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa** di cui all'articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative.

6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. Sono altresì individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate.

7. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa certificazione sono effettuati ai sensi della disciplina di cui all'articolo 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196, fermo restando il valore legale dei titoli di studio previsti dall'attuale ordinamento.

DPR 275/99: Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.

Art. 5

Autonomia organizzativa

1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia **espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio**, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.

2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle **esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa**, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.

4. **In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa**.

DPR 275/99: Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.

Art. 6

Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo

1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l'altro:

a) la **progettazione formativa e la ricerca valutativa**;

b) la **formazione e l'aggiornamento** culturale e professionale del personale scolastico;

c) l'**innovazione** metodologica e disciplinare;

d) **la ricerca didattica** sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;

e) **la documentazione educativa** e la sua diffusione all'interno della scuola;

f) gli **scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici**;

g) **l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico** e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.

2. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare prevista dall'articolo 8, le istituzioni scolastiche propongono iniziative finalizzate alle innovazioni con le modalità di cui all'articolo 11.

3. Ai fini di cui al presente articolo le istituzioni scolastiche sviluppano e potenziano lo scambio di documentazione e di informazioni attivando collegamenti reciproci, nonché con il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi; tali collegamenti possono estendersi a Università e ad altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca.

Flessibilità

«Come formatore o insegnante occorre, in tale visione, fare propria una modalità che potremmo definire di "flex-ability", una particolare competenza ad essere "pro-Interattivi" su varie dimensioni: dalla ricerca di una comunicazione-interazione efficace alla volontà-capacità di progettare in modo accessibile e fruibile i contenuti didattici anche ricorrendo alla sintassi digitale. [...]L'insegnante che fa propria la "flex-ability" rende duttile il proprio stile di insegnamento e i contenuti progettati, imparando a individuare le variabili modificabili al fine di renderli adeguati all'apprendimento, una realtà dalla fisionomia multipiattaforma.

Ecco la vera innovazione che corrisponde peraltro alla stessa vocazione dell'insegnare: ogni giorno, infatti, il docente deve fare i conti con un'identità multipla che sappia affondare la flessibilità nella capacità di insegnare contenuti, ma scegliendo costantemente di farlo come ***mediatore dei metodi****,* ***facilitatore delle strategie di accesso****, deciso ad* ***interagire in modo includente****, volto a* ***cogliere nei propri studenti i segni del desiderio*** *e a cercare* ***ogni strada per sollecitarlo con entusiasmo****. D'altronde, chiunque conservi nei ricordi più cari un insegnante sa bene che a prescindere dal nostro rendimento faceva per noi la differenza che quel docente ci desse la sensazione chiara di essere lì per noi: dedicato, dedito, competente e intelligentemente pronto a fare di noi il meglio che potevamo essere, tirando fuori le potenzialità più che sottolineare le fragilità.* ***Perché la formazione è sempre qualcosa di più grande dei contenuti appresi*** *e solo pochi arrivano a conquistare mente e cuore dei propri alunni»*[1].

[1]Rosanna Consolo, *MultiAccessibilità: una questione di progettazione flessibile* in *La Scuola che cambia, la Scuola è già cambiata* (12/2018)

L. 107/2015:Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

*«Per affermare il **ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza** e **innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti**, **rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento**, per **contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali**, per **prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica**, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una **scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva**, per **garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini**, la presente legge dà **piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni**, anche in relazione alla dotazione finanziaria». (Art. 1, comma 1)*

Autonomia didattica e curricolo

L'autonomia didattica trova la sua più alta espressione nella definizione del curricolo il quale è la sintesi progettuale e operativa degli elementi pedagogici, didattici e organizzativi che sono alla base di un insegnamento efficace e realmente finalizzato al successo formativo e al ben-essere dello studente.

Il curricolo consente

- di mettere al centro il processo di apprendimento dello studente;
- di lavorare sulle competenze trasversali dell'allievo:

«*Secondo questa modalità di lavoro, gli insegnanti sono chiamati ad ascoltare la scuola, le classi, i singoli soggetti, a leggerne i bisogni, per poi definire, tenendo conto, parimenti, della finalità che l'organizzazione scolastica si è data in conformità al dettato costituzionale, gli obiettivi. Poi, a partire dagli obiettivi e senza mai tradire la finalità, essi procedono alla definizione dei contenuti sui quali fondare l'attività educativa, alla organizzazione delle attività scolastiche e, soprattutto, alla scelta delle metodologie didattiche e delle procedure di valutazione*» (F. Batini).

LINEE GUIDA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

«Per non disattendere mai gli obiettivi dell'apprendimento e della condivisione, è indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all'insegnante per le attività di sostegno e definiscono gli obiettivi di apprendimento per gli alunni con disabilità in correlazione con quelli previsti per l'intera classe.

Date le finalità della programmazione comune fra docenti curricolari e per le attività di sostegno per la definizione del Piano educativo dell'alunno con disabilità, finalità che vedono nella programmazione comune una garanzia di tutela del diritto allo studio, è opportuno ricordare che la cooperazione e la corresponsabilità del team docenti sono essenziali per le finalità previste dalla legge. A tal riguardo, è compito del Dirigente Scolastico e degli Organi collegiali competenti attivare, nell'ambito della programmazione integrata, le necessarie iniziative per rendere effettiva la cooperazione e la corresponsabilità di cui sopra, attraverso il loro inserimento nel P.O.F. La documentazione relativa alla programmazione in parola deve essere resa disponibile alle famiglie, al fine di consentire loro la conoscenza del percorso educativo concordato e formativo pianificato» (pag. 15)

LINEE GUIDA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

«*Si precisa infine che dal punto di vista concettuale e metodologico è opportuno distinguere fra la programmazione personalizzata che caratterizza il percorso dell'alunno con disabilità nella scuola dell'obbligo e la programmazione differenziata che, nel II ciclo di istruzione, può condurre l'alunno al conseguimento dell'attestato di frequenza*» (pag. 15)

Inclusione e successo formativo.

*«Fondamentale strumento di equità e di inclusione può essere il **Rapporto di Autovalutazione** che a partire dall'analisi dei bisogni degli alunni/studenti e dalla lettura del contesto porti a definire un Piano di miglioramento in cui il curricolo inclusivo possa essere individuato quale elemento essenziale per il raggiungimento del **successo formativo di tutti**».*

(MIUR, L'autonomia scolastica per il successo formativo. Documento di lavoro, pag. 4 - 2018)

Inclusione e successo formativo.

«***L'inclusione è garanzia per l'attuazione del diritto alle pari opportunità e per il successo formativo di tutti***. *L'evoluzione dei concetti di disabilità, normalità, inclusione educativa e i continui progressi della tecnologia hanno trasformato il modo di vivere e di pensare la diversità prefigurando un* ***modello pedagogico orientato al superamento della categorizzazione degli alunni con svantaggi nella scuola, a favore della costruzione di curricoli inclusivi per tutti*** *e non solo per i soggetti con disabilità*».

(MIUR, L'autonomia scolastica per il successo formativo. Documento di lavoro, pag. 5 - 2018)

Inclusione e successo formativo.

«*Elaborare* ***curricoli inclusivi*** *significa* ***rispettare le diversità, i contesti e le situazioni concrete*** *di apprendimento. Un curricolo inclusivo è sempre* ***permeabile alle sollecitazioni provenienti dall'esterno****, è* ***accogliente****,* ***affettivamente caldo e partecipativo****. Privilegia* ***un'organizzazione a 'legame debole'*** *perché fa interagire più facilmente i membri di un gruppo;* ***facilita la discussione****, la* ***condivisione delle informazioni****,* ***l'espressione dei giudizi****.* ***Valorizza le doti degli allievi****,* ***contamina e ibrida le loro culture****,* ***attiva l'attitudine alla ricerca delle mediazioni culturali ed emotive****, operando per il* ***superamento dei conflitti****. Un curricolo inclusivo* ***privilegia la personalizzazione*** *perché valorizza le molteplici forme di* ***differenziazione, cognitiva, comportamentale, culturale****, che gli allievi* ***portano in dote*** *a scuola. Personalizzare i percorsi di insegnamento-apprendimento non significa parcellizzare gli interventi e progettare percorsi differenti per ognuno degli alunni/studenti delle classi, quanto* ***strutturare un curricolo che possa essere percorso da ciascuno con modalità diversificate in relazione alle caratteristiche personali****. Non significa pensare alla classe come un'unica entità astratta, che ha un unico obiettivo da raggiungere con un'unica strategia, ma come una* ***realtà composita in cui mettere in atto molteplici strategie per sviluppare le potenzialità di ciascuno****»* (MIUR, L'autonomia scolastica per il successo formativo. Documento di lavoro, pag. 5 - 2018)

P.E.I. DIFFERENZIATO

(*Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche).*

«La locuzione "PEI differenziato", presente nell'OM 90/2001, specie all'articolo 15, comma 6, ***trae origine dalla sentenza della Corte Costituzionale n.215/87*** *e dalla conseguente circolare ministeriale n. 262/88, richiamata nell'OM 90/2001 all'articolo 15 comma 4, che riconosce agli alunni con disabilità, anche in situazione di gravità,* ***il diritto alla frequenza delle scuole superiori****».*

P.E.I. DIFFERENZIATO E PERCORSI DIDATTICI.

(*Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche).*

«Dall'analisi complessiva delle disposizioni vigenti, sulla base di una interpretazione sistematica della normativa in argomento, si può tenere fermo che:

a) alunni e studenti con disabilità, anche grave, hanno un "diritto allo studio" ma non anche "al titolo di studio";

b) alunni e studenti con disabilità possono seguire:

i. percorsi didattici ordinari, conformi alla progettazione didattica della classe, sulla base del curricolo d'istituto;

ii. percorsi didattici personalizzati in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai criteri di valutazione (in questo caso, ci riferiamo ad un "PEI semplificato o per obiettivi minimi");

iii. percorsi didattici differenziati (sulla base di un "PEI differenziato").

Per quanto sopra, nel nuovo modello di PEI è inserito lo schema riepilogativo già sopra riportato:

A. percorso ordinario;

B. percorso personalizzato (con prove equipollenti);

C. percorso differenziato».

Passaggio dal P.E.I. differenziato al P.E.I. semplificato

(*Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche).*

«A tutte le considerazioni fatte fin qui si collega anche il problema del "passaggio da PEI differenziato a PEI semplificato". La "procedura" con la quale alcune famiglie chiedono questo passaggio solo nell'ultimo anno, con esiti spesso paradossali e con frequente insorgenza di contenzioso, è una grave criticità e una stortura più e più volte segnalata dalle istituzioni scolastiche. Infatti è del tutto evidente che sostenere un esame con prove equipollenti sulla base di un PEI "semplificato" significa che tali prove debbono essere costruite in modo tale da poter accertare il raggiungimento, sia pur a livello essenziale, di competenze e risultati / obiettivi di apprendimento di un intero percorso scolastico, e non dell'ultimo anno. ***Un raggiungimento che non può avvenire nell'arco del solo ultimo anno, se negli anni precedenti il percorso non è stato conforme a quello ordinario. Pur tuttavia, è sempre ammessa la possibilità di rientrare in un percorso ordinario****, qualora lo studente superi prove integrative, in apposita sessione, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso duranti i quali è stato seguito un percorso differenziato».*

Dispensa o esonero?

Obiettivi personalizzati, programmazione differenziata e autonomia.

«La progettazione di percorsi di vita adulta – orientati all'autonomia e all'autodeterminazione possibile – si realizza attraverso tre direzioni interconnesse:

*(1) **l'analisi delle differenze individuali**, identificando le variabili evolutive anche culturali e socio-contestuali;*

*(2) l'impegno a **trasformare le difficoltà in opportunità di apprendimento**, pur riconoscendo la dimensione della fragilità e vulnerabilità intrinseca a ogni essere umano, tramite sostegni e aiuti mirati;*

*(3) la **riorganizzazione dei contesti di vita**, secondo la logica dell'Universal Design for All (CAST, 2011), e la promozione della cultura sottesa ai processi di inclusione sociale»*[2]

[2] Elena Malaguti, *Promuovere l'autonomia e l'autodeterminazione di giovani e adulti con disabilità intellettiva: indicazioni metodologiche*.

Non far caso a me.

Io vengo da un altro pianeta.

Io ancora vedo orizzonti dove tu disegni confini.

(Frida Kahlo)